

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 877)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1964

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accademia nazionale dei Lincei, come è noto, fruisce, sul bilancio dello Stato, per effetto della legge 24 marzo 1958, n. 300, di un contributo annuo di lire 100.000.000.

Tale contributo però, per il continuo e rilevante aumento dei costi, non è più sufficiente ad assicurare il funzionamento dell'Ente. Questo, infatti, per assicurare la sua stessa esistenza, deve provvedere:

a) al pagamento degli stipendi e delle pensioni al dipendente personale, che gode di un trattamento economico parificato a quello dei dipendenti civili dello Stato, per complessive lire 113.080.000 (lire 84.580.000 per stipendi al personale in attività di servizio, lire 9.400.000 per contributi obbligatori di assistenza e assicurazioni sociali, lire 19.100.000 per pensioni);

b) al pagamento di altre spese « fisse » (luce, acqua, riscaldamento, telefoni, posta, eccetera), per complessive lire 8.300.000;

c) alle spese inerenti alla manutenzione ed all'assicurazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, costituito da 20.000 mq. di giardino e 103.500 mc. di edifici (di cui fanno parte monumenti di inestimabile valore, come la Villa della Farnesina ed il Palazzo Corsini), per circa lire 18.000.000.

Col provvedimento di cui trattasi si intendono eliminare i disavanzi di gestione, al fine di consentire alla insigne Istituzione di riprendere la sua attività scientifica consistente, in via ordinaria, nella pubblicazione degli Atti (Rendiconti e Memorie delle due Classi e Notizie degli Scavi) e delle altre numerose ed importanti collezioni di cui è

editrice (come, ad esempio, i Monumenti antichi, i Quaderni della collezione « Problemi attuali di scienza e di cultura », le Note e memorie di Enrico Fermi, le Fonti e documenti inediti per la Storia dell'arte), nonché dell'organizzazione di Convegni e di riunioni, per la trattazione di temi scientifici.

All'onere della spesa, che ammonta a lire 71.586.000, si fa fronte mediante gli stanziamenti,

contenuti nelle variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64, approvate con legge 29 settembre 1964, n. 805 (Tab. B Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Capitolo 574: Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo straordinario di lire 71.586.000.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.